

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 7 del 22.09.2009

LA PRESCRIZIONE CREDITI RETRIBUTIVI

IL QUESITO

Si chiede quali sono le regole sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro

* * *

LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE

La prescrizione comporta l'estinzione dei diritti del lavoratore che rimanga inerte per il periodo determinato dalla legge (prescrizione estintiva ex art. 2934 e ss. c.c.).

Il termine di prescrizione estintiva ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.), tuttavia, alcuni importanti diritti del lavoratore sono sottoposti a prescrizione più breve.

E' il caso dei crediti retributivi corrisposti con cadenza periodica, i quali si prescrivono nel termine di cinque anni. In particolare, l'art. 2948 n. 4 c.c. dispone che tale ridotto termine di prescrizione si applica a *"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*.

LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI

Di regola la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, i diritti maturati durante il rapporto di lavoro possono essere perduti a causa dell'inerzia mantenuta dal loro titolare in costanza del rapporto stesso (art. 2935 c.c.; v. Cass. 15 febbraio 1962 n. 308, *Mass. giur. lav.*, 1962, 144; Cass. 19 gennaio 1965 n. 98, *Mass. giur. lav.*, 1965, 100).

A tale regola generale fanno però eccezione i crediti retributivi, per i quali – in alcuni casi – il termine di prescrizione decorre solo dalla fine del rapporto di lavoro.

La Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63 (in *Mass. giur. lav.*, 1966, 133) ha infatti dichiarato l'illegittimità degli art. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c. nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

La Consulta ha ritenuto che il lavoratore potrebbe non esercitare il proprio diritto per il timore reverenziale nutrito nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, la Corte ha differito l'inizio della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha delimitato l'ambito di applicazione del predetto principio.

La Corte Costituzionale ha escluso che tale principio riguardi i diritti del lavoratore di natura diversa dalla retribuzione (Corte Cost. 1969 n. 39, in *Foro it.*, 1969, I, 1058; Corte Costituzionale 28 gennaio 1970 n. 10, in *Foro it.*, 1970, I, 711), e comunque non aventi natura di retribuzione periodica infrannuale (Corte Cost. 21 maggio 1975 n. 115, in *Mass. giur. lav.*, 1975, 286; Corte Cost. 1° giugno 1979 n. 40, in *Giur. cost.*, 1979, 339 e 439).

Soprattutto, la Corte Costituzionale ha stabilito che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità (Corte Cost. 20 novembre 1969 n. 143, in *Mass. giur. lav.*, 1969, 391; Corte Cost. 29 aprile 1971 n. 86, in *Mass. giur. lav.*, 1971, 120; Corte Costituzionale 12 dicembre 1972 n. 174, in *Foro it.*, 1973, I, 22; Corte Cost. 10 febbraio 1981 n. 13, in *Mass. giur. lav.*, 1981, 145). A tale orientamento si è conformata anche la Corte di Cassazione (Cass. S.U. 12 aprile 1976 n. 1268, in *Foro it.*, 1976, I, 915).

La stabilità sussiste ogni qualvolta il rapporto è regolato da una disciplina che subordina la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e affidi al giudice il sindacato su tali circostanze nonché la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass. S.U. 29 gennaio 2001 n. 38, in *Foro it.*, 2001, I, p. 845; Cass. S.U. 16 gennaio 2003 n. 575, in *Foro it.*, 2003, I, 1792).

Si tratta, quindi, della tutela reale garantita dalla legge (art. 18 Stat. lav.) ovvero (molto più raramente) da previsioni collettive o individuali che assicurino al lavoratore una tutela di pari intensità.

In conclusione, per i lavoratori assistiti dalla stabilità reale (art. 18 l. n. 300/1970) la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, a partire dal momento in cui matura ogni singolo diritto (di solito mese per mese, con la percezione della retribuzione in busta paga).

Invece, per i lavoratori non assistiti dalla stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla fine del rapporto, a partire dalla quale i lavoratori hanno cinque anni per rivendicare i crediti relativi all'intera vita professionale intercorsa con il datore di lavoro.

LA PRESCRIZIONE NEI RAPPORTI “PRECARI”

Il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso.

Di conseguenza, anche quando l'impresa si trova nell'area della c.d. stabilità reale, la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro se il datore di lavoro non riconosce al lavoratore la stabilità, ad esempio negando la natura subordinata del rapporto stesso oppure la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato (si pensi ad un contratto a progetto fraudolento, ovvero ad una serie illegittima di contratti a termine).

In tali casi, la giurisprudenza ritiene che la situazione psicologica di timore del lavoratore cessi soltanto nel momento in cui è stata giudizialmente accertata l'esistenza di un rapporto stabile (Cass. S.U. 5 marzo 1991 n. 2334, in *Mass. giur. lav.*, 1991, 50; Cass. 12 gennaio 2002, n. 325, in *Foro it.*, 2002, I, 1027; Cass. 22 giugno 2004 n. 11644, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 721; Cass. 13 dicembre 2004 n. 23227, in *Dir. e prat. lav.*, 2008, 6, All., 298).

Per la stessa ragione, è escluso che la prescrizione decorra in costanza di rapporto nelle ipotesi di c.d. stabilità “fluttuante”, in cui l'assenza di un riferimento dimensionale certo dell'impresa ponga nell'oggettiva impossibilità di stabilire *ex ante* l'assoggettabilità del rapporto di lavoro al regime di tutela reale ovvero obbligatoria.

In caso di successione di contratti a termine la prescrizione non decorre se i singoli contratti o la successione sono illegittimi, trattandosi di un unico contratto a tempo indeterminato di fatto instabile, mentre può decorrere in relazione a ciascun contratto se i singoli contratti e la serie sono legittimi (Cass. S.U. 16 gennaio 2003 n. 575, in *Foro it.*, 2003, 1792, osserva che l'unico *metus* rilevante è quello di perdere l'occupazione nel rapporto instabile a tempo indeterminato, mentre il contratto a termine è in sé stabilissimo, sicché il discrimine per la decorrenza o no della prescrizione è la legittimità o no della serie dei contratti a termine; Cass. 3 luglio 2003 n. 10542, in *Giur. lav.*, 2003, n. 36, 24; Cass. 21 maggio 2007 n. 11736, in *Dir. e prat. lav.*, 2007, 34, All., 1476).

L'ONERE DELLA PROVA

Secondo l'opinione dominante, spetta al datore di lavoro, che eccepisce la decorrenza della prescrizione del credito del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, l'onere di provare la stabilità del rapporto stesso (Cass. 17 aprile 1986 n. 2736, in *Foro it.*, 1988, I, 1271; Cass. SU 5 marzo 1991 n. 2334, in *Mass. giur. lav.* 1991, 50; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220, in *Foro it.*, 1991, I, 2404; Cass. 12 gennaio 2002 n. 325, in *Foro it.*, 2002, I, 1027).

Altra parte minoritaria della giurisprudenza ritiene, invece, che il datore di lavoro che eccepisce la prescrizione abbia solo l'onere di provare l'avvenuto decorso del tempo, mentre spetterebbe al lavoratore provare le circostanze di fatto che, escludendo la stabilità del rapporto di lavoro, abbiano impedito la prescrizione del diritto (Cass. 1986 n. 6616, in *Foro it.*, 88, I, 1271).

PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI.

Cass. 15 febbraio 1962 n. 308, in *Mass. giur. lav.*, 1962, 144;
Cass. 19 gennaio 1965 n. 98, in *Mass. giur. lav.*, 1965, 100;
Cass. S.U. 1976 n.1268, *Foro it.*, 1976, I, 915;
Cass. S.U. 29 gennaio 2001 n. 38, in *Foro it.*, 2001, I, p. 845;
Cass. S.U. 16 gennaio 2003 n. 575, *Foro it.*, 2003, I, 1792;
Cass. S.U. 5 marzo 1991 n. 2334, in *Mass. giur. lav.*, 1991, 50;
Cass. 12 gennaio 2002, n. 325, in *Foro it.*, 2002, I, 1027;
Cass. 22 giugno 2004 n. 11644, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 721;
Cass. 13 dicembre 2004 n. 23227, in *Dir. e prat. lav.*, 2008, 6, All., 298;
Cass. 3 luglio 2003 n. 10542, in *Giur. lav.*, 2003, n. 36, 24;
Cass. 21 maggio 2007 n. 11736, in *Dir. e prat. lav.*, 2007, 34, All., 1476;
Cass. 17 aprile 1986 n. 2736, in *Foro it.*, 1988, I, 1271;
Cass. SU 5 marzo 1991 n. 2334, in *Mass. giur. lav.* 1991, 50;
Cass. 19 aprile 1991 n. 4220, in *Foro it.*, 1991, I, 2404;
Cass. 12 gennaio 2002 n. 325, in *Foro it.*, 2002, I, 1027;
Cass. 1986 n. 6616, in *Foro it.*, 88, I, 1271.

RIFERIMENTI NORMATIVI.

Art. 2934 e ss. c.c.
Artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

